

Associazione paritetica

**Sistema d'informazione alleanza
costruzione**

(SIAC)

Statuto

del

11 dicembre 2017

Preambolo

La finalità dell'associazione è sostenere a livello intersettoriale e in tutto il territorio svizzero le attività di esecuzione delle commissioni paritetiche dei contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale nonché applicare in modo efficace le condizioni lavorative minime esistenti. L'associazione si adopera inoltre per garantire che negli appalti pubblici vengano prese in considerazione solo le imprese che rispettano le condizioni lavorative minime contemplate dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale.

In caso di conflitti tra le parti sociali, l'associazione adotta un comportamento politicamente neutrale, a condizione che non sia direttamente interessato lo scopo ai sensi dell'articolo 2.

A. Principi fondamentali

Art. 1 Nome, forma giuridica, sede

1.1 Con la denominazione «Associazione paritetica Sistema d'informazione alleanza costruzione» (Paritätischer Verein Informationssystem Allianz Bau, ISAB), di seguito denominata SIAC, è costituita un'associazione iscritta nel registro di commercio ai sensi degli articoli 60 ss. del Codice civile svizzero (CC).

1.2 L'associazione ha sede a Berna.

Art. 2 Scopo

2.1 L'associazione si adopera per mettere a disposizione delle parti sociali dei dati nazionali per l'esecuzione dei CCL e opera in modo centralizzato e tramite una piattaforma elettronica basata su una banca dati, in via prioritaria per l'edilizia principale e l'edilizia secondaria.

2.2 Le offerte e le attività dell'associazione devono rappresentare un valore aggiunto per tutti i gruppi target, essere valide in tutta la Svizzera ed essere modulabili in funzione delle esigenze specifiche del ramo professionale.

2.3 A tal fine:

- l'associazione mette a disposizione degli organi preposti all'applicazione strumenti di lavoro adeguati per consentire loro di svolgere con efficacia le loro attività. L'associazione non interferisce con la sovranità operativa delle CPP;
- l'associazione fornisce prestazioni in relazione ai prodotti proposti.

Art. 3 Finanze

L'associazione è finanziata da:

- a) quote associative, calcolate in funzione del potere di voto all'interno dell'assemblea degli associati;
- b) indennizzi delle commissioni paritetiche, riscossi per le prestazioni erogate in relazione ai lavoratori che sottostanno al CCL di riferimento;
- c) indennizzi di altri beneficiari di prestazioni e di terzi che traggono un vantaggio concreto dalle attività dell'associazione;

- d) contributi una tantum versati da nuovi associati;
- e) plusvalenze;
- f) altri introiti.

B. Affiliazione

Art. 4 Affiliazione

4.1 L'affiliazione all'associazione è aperta alle persone giuridiche che sono parte contraente di un contratto collettivo di lavoro, di norma dichiarato di obbligatorietà generale (CCL DOG).

4.2 Le domande di affiliazione devono essere presentate per iscritto al comitato. Spetta ad esso esprimersi sull'ammissione, il versamento dei contributi una tantum ai sensi dell'articolo 3 lettera b) e l'assegnazione ai sensi dell'articolo 5.1.

Art. 5 Inizio dell'affiliazione / camera dei datori di lavoro e camera dei lavoratori

5.1 Dopo la loro ammissione, gli associati vengono assegnati alla camera dei datori di lavoro (di seguito denominata camera DAT) o alla camera dei lavoratori (di seguito denominata camera LAV).

5.2 Ogni camera dispone di 1000 voti. La ripartizione dei voti tra gli associati di ogni singola camera viene effettuata conformemente al regolamento emanato dagli associati per la camera di riferimento.

5.3 Le camere informano costantemente il comitato e l'ufficio amministrativo in merito a qualsiasi modifica del regolamento della camera e alla ripartizione attuale del numero di voti tra gli associati della camera.

In caso di ammissione o uscita di associati o anche di cambiamenti intervenuti per altri motivi, le due camere comunicano la nuova ripartizione dei voti valida in futuro.

5.4 L'ufficio amministrativo gestisce un registro degli associati con i loro voti.

Art. 6 Cessazione dell'affiliazione

6.1 L'affiliazione cessa per:

- a) recesso;
- b) espulsione.

6.2 Un associato può recedere alla fine di un anno civile tramite notifica scritta al comitato, nel rispetto di un termine di preavviso di 6 mesi. Per la frazione di un anno è dovuta l'intera quota associativa.

6.3 Il comitato può espellere un associato per motivi gravi. Prima di essere espulso l'associato ha il diritto di essere sentito. L'associato può impugnare la decisione di espulsione dinanzi all'assemblea degli associati.

C. Organi

Art. 7 Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il comitato;
- c) la direzione;
- d) l'organo di revisione.

Art. 8 Assemblea degli associati

8.1 L'assemblea degli associati è l'organo supremo dell'associazione. Le sue camere hanno facoltà di organizzare riunioni separate in modo indipendente rispetto all'assemblea degli associati.

8.2 L'assemblea ordinaria degli associati si riunisce almeno una volta all'anno. La data dell'assemblea ordinaria deve essere comunicata agli associati con almeno tre mesi di anticipo.

8.3 Il comitato o 500 voti della camera DAT o della camera LAV possono richiedere in ogni momento la convocazione di un'assemblea straordinaria degli associati, indicando il motivo della convocazione. La notifica deve essere trasmessa con almeno 45 giorni di anticipo.

8.4 Ogni associato viene rappresentato nell'assemblea degli associati da una persona fisica, investita di un potere di rappresentanza. Questa persona esprime tutti i voti attribuiti all'associato in modo uniforme.

8.5 Le richieste di iscrizione all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto al comitato almeno 45 giorni prima dell'assemblea degli associati.

8.6 L'invito all'assemblea degli associati viene trasmesso per iscritto agli associati almeno 30 giorni prima dell'assemblea con indicazione dell'ordine del giorno.

8.7 L'assemblea degli associati è presieduta dal presidente, dal vice-presidente o, in caso di loro impedimento, da un membro del comitato (presidente della riunione).

8.8 All'assemblea degli associati spettano i seguenti compiti e competenze inalienabili:

- a) approvazione del verbale dell'ultima assemblea degli associati;
- b) definizione e modifica dello Statuto;
- c) elezione dell'organo di revisione;
- d) decisione sulle espulsioni impugnate dinanzi all'assemblea degli associati;
- e) adozione del budget e dei conti dell'associazione;
- f) presa d'atto del rapporto di revisione;
- g) definizione delle quote associative e dei contributi una tantum;
- h) trattamento delle proposte e dei punti all'ordine del giorno del comitato e degli associati;
- i) approvazione di regolamenti;
- j) concessione del discarico al comitato, alla direzione e all'organo di revisione;
- k) scioglimento dell'associazione.

8.9 Qualora un affare lo richieda, il comitato ha facoltà d'invitare all'assemblea esperti esterni con voto consultivo.

8.10 Il quorum deliberativo dell'assemblea è dato se gli associati presenti rappresentano almeno un terzo dei voti di ogni camera. È ammessa la rappresentanza per delega.

8.11 L'assemblea degli associati delibera a scrutinio palese a doppia maggioranza, vale a dire che sia gli affiliati presenti e rappresentati nella camera DAT che gli affiliati presenti e rappresentati nella camera LAV devono approvare una decisione a maggioranza semplice. In caso di disaccordo, la decisione non è adottata.

8.12 In caso di mancata adozione della decisione, l'affare viene iscritto nuovamente all'ordine del giorno della successiva assemblea degli associati.

8.13 Gli affari non iscritti regolarmente all'ordine del giorno possono essere oggetto di una decisione solo qualora sia gli associati della camera DAT che gli associati della camera LAV approvino la proposta a scrutinio palese con la maggioranza semplice dei voti presenti e rappresentati.

8.14 Viene redatto un verbale delle decisioni.

Art. 9 Comitato

9.1 Il comitato si compone di quattro rappresentanti della camera DAT e quattro rappresentanti della camera LAV.

Sia la camera DAT che la camera LAV designano due sostituti.

9.2 Ogni camera designa i suoi membri del comitato e i sostituti per un periodo di quattro anni. È ammessa la rielezione.

9.3 Il comitato si autocostruisce. Adotta un regolamento organizzativo.

9.4 Il presidente e il vice-presidente sono nominati ogni due anni a turno dalla camera DAT e dalla camera LAV. Se il presidente viene nominato dai rappresentanti dei datori di lavoro, il vice-presidente deve essere designato dai rappresentanti dei lavoratori e viceversa.

9.5 Il comitato delibera a doppia maggioranza, vale a dire che sia i rappresentanti dei datori di lavoro che i rappresentanti dei lavoratori devono approvare una decisione a maggioranza semplice. In caso di disaccordo, la decisione non è adottata.

In particolare trova applicazione la seguente disciplina:

- a) in caso di mancata adozione della decisione, l'affare viene iscritto nuovamente all'ordine del giorno della successiva riunione del comitato;
- b) in caso di ulteriore mancata adozione della decisione, l'affare può essere iscritto all'ordine del giorno solo dopo sei mesi; un eventuale trattamento anticipato è ammesso in caso di accordo di entrambe le parti.

9.6 Il comitato si riunisce con la frequenza richiesta dagli affari. Viene redatto un verbale delle decisioni del comitato.

9.7 Il comitato si occupa degli affari correnti e rappresenta l'associazione verso l'esterno.

Il comitato redige un regolamento organizzativo in cui definisce i compiti, le competenze e l'organizzazione della direzione, incaricata di gestire l'attività operativa.

9.8 Il comitato si esprime sulle domande di affiliazione e la ripartizione ai sensi dell'articolo 5.1.

9.9 L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente e del vicepresidente o, in caso di loro impedimento, di un membro del comitato, laddove è richiesta sia la firma di un rappresentante dei datori di lavoro che di un rappresentante dei lavoratori.

9.10 Il comitato può istituire un comitato consultivo. Esso ne designa i membri e ne definisce i compiti e l'organizzazione.

9.11 Il comitato è competente per tutti gli affari non attribuiti a un altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 10 Direzione e ufficio amministrativo

10.1 Il comitato designa i membri della direzione e definisce la sede dell'ufficio amministrativo.

10.2 La direzione gestisce gli affari correnti nel rispetto delle direttive del comitato (art. 9.7 cpv. 2) e sostiene il comitato e l'assemblea degli associati nello svolgimento dei loro compiti.

10.3 I compiti, le competenze e l'organizzazione della direzione sono definiti nel regolamento organizzativo redatto dal comitato.

10.4 Su invito del comitato, la direzione e altri rappresentanti dell'ufficio amministrativo partecipano alle riunioni del comitato e all'assemblea degli associati con voto consultivo.

Art. 11 Organo di revisione

11.1 Può essere eletta come organo di revisione ogni società di revisione esperta, iscritta nel registro di commercio. Il mandato dura un anno. È ammessa la rielezione.

11.2 L'organo di revisione è incaricato di verificare i conti annuali e il bilancio e redige un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea degli associati.

11.3 L'organo di revisione ha il diritto di richiedere un'assemblea straordinaria degli associati e all'occorrenza di convocarla direttamente.

D. Disposizioni finali

Art. 12 Responsabilità

12.1 Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione.

12.2 È esclusa la responsabilità personale degli associati.

Art. 13 Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea degli associati definisce la ripartizione del ricavo della liquidazione tra le commissioni paritetiche legate all'associazione.

Art. 14 Entrata in vigore

Lo Statuto è stato adottato in occasione dell'assemblea costitutiva del [data] ed è entrato in vigore alla stessa data.

Zurigo, 11 dicembre 2017